

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GUALTIERI, RUSSO SPENA, MAZZUCA
PUGGIOLINI, CALVI, PIERONI, MANCA, DE LUCA Athos,
BONFIETTI, SALVI, SALVATO, DEL TURCO, PELLEGRINO,
PERUZZOTTI, PELLICINI, DENTAMARO, PETRUCCIOLI ed ELIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1996

Ulteriore proroga del termine previsto dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l’ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di prorogare ulteriormente il termine assegnato alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Il termine in origine fissato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, era stato in seguito prorogato dalla legge 19 dicembre 1995, n. 538, alla fine di quest'anno.

Nonostante la Commissione d'inchiesta abbia lavorato a pieno ritmo, si rende tuttavia necessaria una ulteriore proroga.

Ed infatti nella precedente legislatura la Commissione era giunta alla formulazione

di una proposta di relazione conclusiva redatta dal Presidente, ma lo scioglimento delle Camere non consentì di esaminarla e discuterla nel merito.

In questa legislatura la Commissione, in gran parte rinnovata, ha bisogno di un arco temporale ulteriore per approfondire tematiche complesse e poter giungere a conclusioni definitive almeno per alcuni aspetti dell'inchiesta, mentre per altri potrebbe procedere ad ulteriori attività indagative.

Il nuovo termine, che fissa alla data del 30 giugno 1998 la scadenza dei lavori della Commissione, consentirebbe così alla stessa Commissione di proseguire e di ultimare la sua importante attività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, così come prorogato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

